



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2026 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 6/07/2026
ha adottato i seguenti:
DISPOSITIVI**

Fasc.118

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Dott. D. Posillipo.

Prot. 24361/12pfi25-26/PM/ce del 17/03/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- **la società Agropoli** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Iginò Serrapede, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Simone Sannia la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 203-2024/25 del 23.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 24.4.2025, al calciatore sig. Manuel Fusco la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 265-2024/25 del 9.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 10.4.2025 ed al calciatore sig. Yevhen Chumak la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 285-2024/25 del 28.4.2025, comunicato alla società Agropoli a mezzo pec del 29.4.2025".

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società **Agropoli** la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2026/2027 ed € 800,00 di ammenda

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per la società Agropoli € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2026

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo**

Fasc.120**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Dott. D. Posillipo.****Prot. 24361/12pfi25-26/PM/ce del 13/04/2026****DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

la società A.S.D. Lupi Saviano per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, al termine della gara A.S.D. Lupi Saviano – A.S.D. Naples Old Boys del 9.11.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a Cinque, fatto ingresso nel recinto di gioco ed aggredito l'allenatore della squadra della A.S.D. Naples Old Boys colpendolo con uno schiaffo e creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società **A.S.D. Lupi Saviano** € 1.000,00 di ammenda, ed la prima giornata di gara casalinga da disputare a porte chiuse.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di rigettare il deferimento proposto dalla P.F. nei confronti della società Asd Lupi Saviano.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.123**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. M. Iannone; Avv. I. Simeone; Dott. D. Posillipo.****Prot. 32967/814 pfi25-26/PM/ag del 19/06/2026****DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. Luigi De Matteo, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Virtus Secondigliano: per rispondere:

a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Virtus Secondigliano, nonostante nella stagione sportiva 2025 - 2026 fosse stato già tesserato per le società A.S.D. Calcio Campagna, A.S.D. Pol. Vitulano ed A.S.R. Rinascita Afragola, ed avesse sottoscritto un contratto di lavoro sportivo con la società A.S.D. Pol. Vitulano;

b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato, preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Secondigliano alle gare New Virtus Partenope - Virtus Secondigliano del 18.1.2026, Virtus Secondigliano - Real Secondigliano del 25.1.2026 e Napoli Est - Virtus Secondigliano dell'1.2.2026, tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 127CGS per il **sig. Luigi De Matteo**, con sanzione finale di giornate quattro (4) di squalifica.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per: il sig. Luigi De Matteo, la sanzione di giornate quattro (4) di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 6.07.2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, li 6 Luglio 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**